



Decreto Dirigenziale n. 351 del 20/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 23 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II.) INTEGRATA DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (ART. 5 DEL DPR 357/97 E S.M.I.) - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO DI PROSECUZIONE DELLA COLTIVAZIONE CON CONCESSIONE DI SUPERFICI COLTIVABILI IN AMPLIAMENTO NELLA MISURA DEL 30% RISPETTO A QUELLA GIA' ASSENTITA DELLA CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' TURCI NEL COMUNE DI SOLOFRA ED IN LOCALITA' PERGOLA NEL COMUNE DI SERINO PROPOSTO DALLA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. n. 357 del 08/09/97 sono state dettate disposizioni in merito allo svolgimento per la procedura di Valutazione di Incidenza;
- c. che con successivo D.P.R. n. 120 del 12/03/03, sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.P.R. 357/97;
- d. che con Delibera di Giunta Regionale n. 1216 del 23/03/01 e successiva Delibera di Giunta Regionale n. 5249 del 31/10/02, è stato recepito il succitato D.P.R. 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- e. che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- f. che con Delibera di Giunta Regionale n. 912 del 15/05/2009, sono stati istituiti n. 3 Tavoli Tecnici VIA tematici preposti alle istruttorie delle pratiche soggette a V.I.A., V.I., Sentito, Screening per le materie inerenti le attività estrattive e la ricomposizione ambientale delle cave;
- g. che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, eventualmente integrata dalla Valutazione di Incidenza, è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO

- a. che detto progetto, è già stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ed al relativo esame della Commissione regionale per la V.I.A. che, nella seduta del 01/07/2010, ha deciso di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. da 21 a 28 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., integrata dalla Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. per la seguente motivazione: «*La particella n. 66 del Foglio 4 del Comune di Solofra è tra quelle interessate dalle attività del progetto de quo e risulta ubicata parzialmente all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Picentini". Anche le particelle nn. 64 e 65, Foglio 4, del Comune di Solofra, risultano interessate dalla presenza di tale ZPS (integralmente inclusa la p.lla n. 65, parzialmente la n. 64) e, pur essendo ubicate esternamente alla superficie oggetto dell'autorizzazione del 2001, esse risultano interessate da interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale, come dalle sezioni di progetto. La circostanza che l'intervento in parola interessi un sito della Rete Natura 2000 impone la necessità di esperire la procedura VIA in quanto ai sensi del recente Regolamento n. 2/2010 (approvato con DPGR n. 10 del 29/01/2010 e pubblicato su BURC n. 10 del 01/02/2010) recante disposizioni regionali in materia di Valutazione di Impatto ambientale,*

sono sottoposti alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi che ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000 (art. 3, comma 3). Inoltre, l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento stabilisce che esso si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione.»;

- b. che con nota prot. n. 578625 del 07/07/2010 il Settore Tutela dell'Ambiente ha comunicato al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ed alla Società CAVE.MAR S.r.l. la decisione della Commissione regionale per la VIA di cui al punto precedente, rappresentando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii., entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, fosse possibile presentare osservazioni per iscritto, prima dell'adozione del formale provvedimento conclusivo;
- c. che nei 10 giorni successivi alla trasmissione della comunicazione di cui al punto precedente non è pervenuta alcuna osservazione;
- d. che con nota prot. n. 56705 del 25/01/2011, il Settore Provinciale Genio Civile di Avellino, in qualità di soggetto procedente per conto della Società CAVE.MAR S.r.l con sede legale in via Pianodardine, n. 2 – CAP 83100 – Avellino, ha prodotto istanza di Valutazione di Impatto Ambientale integrata dalla Valutazione di Incidenza, relativamente al progetto per la prosecuzione della coltivazione con concessione di superfici coltivabili in ampliamento del 30% rispetto a quella già assentita e programma di riqualificazione ambientale e territoriale della cava di calcare ricadente in area di crisi (AC.A4) localizzata in località Turci nel Comune di Solofra e in località Pergola nel Comune di Serino;

RILEVATO

- a. che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico Tematico Cave n. 2 è stato sottoposto all'esame della Commissione regionale per la V.I.A. che nella seduta del 05/05/2011, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - a.1 acquisire l'autorizzazione paesaggistica in ordine agli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Solofra;
 - a.2 individuare, ai fini della ricomposizione ambientale, in luogo del previsto Cotoneaster – specie arbustiva di origine alloctona – specie vegetali autoctone di pertinenza (fascia “sannitica” ricompresa tra i 500 e i 1000 metri s.l.m.), di cui all'Allegato Tecnico del Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania approvato con DPGR n. 574 del 22/07/2002;
 - a.3 attenersi alle previsioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale per quel che concerne la ricomposizione ambientale delle particelle 62 e 63 ricadenti in NCU del Foglio 4 del Comune di Solofra;
 - a.4 attenersi in maniera puntuale alle misure previste dal piano di monitoraggio di cui al paragrafo 5.3.6 del SIA, con particolare riferimento al “*biomonitoraggio di tipo annuale per almeno 3 anni dopo la fine delle attività per la verifica dell'effettivo instaurarsi del processo di rinaturalizzazione dell'area rinverdita*”;
 - a.5 porre in essere tutti gli “*interventi di ulteriore miglioramento*” così come definiti all'interno del paragrafo 8 dello Studio di Incidenza;
 - a.6 ottemperare alle prescrizioni di carattere ambientale contenute nel parere del Comune di Solofra (prot. n. 3349 del 06/02/2010) ed in particolare:
 - a.6.1 che il trasporto con automezzi degli inerti venga effettuato utilizzando l'arteria panoramica esterna al centro cittadino;
 - a.6.2 che per l'estrazione relativa al limitato ampliamento non venga utilizzato tassativamente l'uso di esplosivo;
 - a.6.3 che vengano eseguite tutte le opere a garanzia della realizzazione del gasdotto per l'alimentazione della centrale elettrica di Salerno.

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto;

VISTA la delibera di G. R. n. 426/08;

VISTA la delibera di G. R. n. 912/09;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta 05/05/2011, sul progetto per la prosecuzione della coltivazione con concessione di superfici coltivabili in ampliamento del 30% rispetto a quella già assentita e programma di riqualificazione ambientale e territoriale della cava di calcare ricadente in area di crisi (AC.A4) localizzata in località Turci nel Comune di Solofra e in località Pergola nel Comune di Serino" proposto dalla CAVE.MAR S.r.l.con sede legale in in via Pianodardine, n. 2 – CAP 83100 – Avellino, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. acquisire l'autorizzazione paesaggistica in ordine agli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Solofra;
 - 1.2. individuare, ai fini della ricomposizione ambientale, in luogo del previsto Cotoneaster – specie arbustiva di origine alloctona – specie vegetali autoctone di pertinenza (fascia "sannitica" ricompresa tra i 500 e i 1000 metri s.l.m.), di cui all'Allegato Tecnico del Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania approvato con DPGR n. 574 del 22/07/2002;
 - 1.3. attenersi alle previsioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale per quel che concerne la ricomposizione ambientale delle particelle 62 e 63 ricadenti in NCU del Foglio 4 del Comune di Solofra;
 - 1.4. attenersi in maniera puntuale alle misure previste dal piano di monitoraggio di cui al paragrafo 5.3.6 del SIA, con particolare riferimento al *"biomonitoraggio di tipo annuale per almeno 3 anni dopo la fine delle attività per la verifica dell'effettivo instaurarsi del processo di rinaturalizzazione dell'area rinverdita"*;
 - 1.5. porre in essere tutti gli *"interventi di ulteriore miglioramento"* così come definiti all'interno del paragrafo 8 dello Studio di Incidenza;
 - 1.6. ottemperare alle prescrizioni di carattere ambientale contenute nel parere del Comune di Solofra (prot. n. 3349 del 06/02/2010) ed in particolare:
 - 1.6.1 che il trasporto con automezzi degli inerti venga effettuato utilizzando l'arteria panoramica esterna al centro cittadino;
 - 1.6.2 che per l'estrazione relativa al limitato ampliamento non venga utilizzato tassativamente l'uso di esplosivo;
 - 1.6.3 che vengano eseguite tutte le opere a garanzia della realizzazione del gasdotto per l'alimentazione della centrale elettrica di Salerno.
2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;

4. di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di propria competenza, di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC, al Settore Provinciale Genio Civile di Avellino ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri